



# Servizi di progettazione: Anac sul calcolo dei corrispettivi

28 settembre 2022 / di [Giuseppe De Luca](#)

***Obbligo di indicare nel bando di gara il metodo di calcolo dei compensi e dovere di suddivisione degli appalti in lotti per favorire piccole e medie imprese. Così ANAC dà ragione agli ingegneri***

ANAC appoggia il CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) e bacchetta l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Siracusa, a seguito delle segnalazioni dello stesso Consiglio riguardo alla criticità dell'avviso di **bando di gara relativo ai lavori di ristrutturazione edilizia di alcuni immobili**.

## ***Le criticità segnalate dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri***

Secondo il Consiglio degli Ingegneri nello stesso bando le modalità di calcolo utilizzate per il computo del corrispettivo a base di gara dei servizi di progettazione non risultavano chiare. Inoltre, era emerso che la stazione appaltante aveva previsto l'**affidamento congiunto dei servizi di progettazione dei lavori di ristrutturazione** senza provvedere ad una suddivisione in lotti, ai sensi dall'art. 51 del Codice appalti.

Gli edifici avrebbero potuto costituire oggetto di due diversi appalti da aggiudicare con separate ed autonome procedure, a fronte dell'autonoma e indipendente funzionalità e fruibilità, delineando dei lotti funzionali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera qq) [dlgs 50/2016](#).

Inoltre, in violazione dell'art. 24, comma 8 dello stesso Codice appalti, era emersa la **mancata allegazione dei documenti riguardanti il calcolo del compenso** per il progettista, essendo riportato nell'avviso soltanto il relativo importo finale, senza precisare il procedimento adottato per il calcolo dello stesso ai sensi del **dm 17 giugno 2016**.

Per assolvere correttamente alla predisposizione del bando tipo e redigere rapidamente ed in assoluta sicurezza la documentazione per le opere pubbliche e private, puoi valutare il [software per capitolati d'appalto](#), semplice da usare che contribuirà a dare più valore alla tua professionalità.

## ***ANAC sulla chiarezza delle modalità di calcolo dei compensi***

In premessa ANAC ricorda che l'art. 24, comma 8 del codice sancisce l'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare i corrispettivi previsti dal decreto 17 giugno 2016, quale criterio o base di riferimento per l'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento, al fine di evitare che le stesse possano procedere a determinazioni discrezionali dei corrispettivi.

È chiaro come l'obbligo sancito dall'art. 24, comma 8, del dlgs n. 50/2016 sia un diretto corollario del principio di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa, oltre che del principio dell'equo compenso, per cui le modalità di calcolo dei corrispettivi per i servizi di architettura e ingegneria, devono sempre essere riportate nella documentazione di gara.

Non possono dunque accogliersi le considerazioni svolte dal RUP nella nota di riscontro, secondo cui, non essendo l'avviso di indagine di mercato un atto afferente alla procedura di gara, non è necessario esplicitare nello stesso la determinazione analitica dell'importo posto a base di gara.

I principi di trasparenza, correttezza ed equo compenso, infatti, sono dei principi generali a cui la P.A. deve informare il suo agire in ogni fase del procedimento.

## ***La necessità di favorire piccole e medie imprese con una suddivisione in lotti***

A proposito della motivazione del RUP di una visione unitaria sia della progettazione che della realizzazione e rifunzionalizzazione degli edifici diversamente dislocati e oggetto del bando di gara, unitamente alla riqualificazione dell'area pubblica su cui i fabbricati insistono e prospettano a pochi metri l'uno dall'altro, ANAC osserva che la suddivisione in lotti, non impedisce una **visione unitaria dell'intervento**, potendo la stazione appaltante richiedere, per i lotti, un determinato standard progettuale che possa assicurare l'organicità dell'intervento.

Pur volendo ritenere sostenibile tale argomentazione quale presupposto per la deroga alla suddivisione in lotti, la stazione appaltante avrebbe dovuto motivare puntualmente tali ragioni nella lettera di invito, e non esporle in un momento successivo. L'articolo 51 comma 1 prevede, infatti, la possibilità per le stazioni appaltanti di derogare alla suddivisione in lotti dell'appalto motivando le ragioni nel bando di gara o nella lettera di invito.



[SCARICA ANAC - ATTO DEL PRESIDENTE FASC. N. 1363/2022 \(GARA D'APPALTO: CAL...](#)